

ORIGINALE



**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 250  
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** vendita all'impresa Simoni Giovanni di Tre Ville di piante infestate da bostrico situate nelle località Montagnoli e Cascate di Vallesinella sul CC Ragoli II.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **TRENTA** del mese di **OTTOBRE** alle ore **8.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocato il Comitato Amministrativo.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino      PRESIDENTE

Bertelli Luigi

Ballardini Enzo

Simoni Bruno

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Sono assenti i signori: Castellani Gioachino e Ballardini Elio (giustificati)

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO:** vendita all'impresa Simoni Giovanni di Tre Ville di piante infestate da bostrico situate nelle località Montagnoli e Cascate di Vallesinella sul CC Ragoli II.

Nel mese scorso è pervenuta dal custode forestale competente per il C.C. Ragoli II, sig. Fausto Cerana, segnalazione verbale di una ventina di piante di abete rosso infestate da bostrico situate nelle località Montagnoli e Cascate di Vallesinella, stimandole circa 30 m<sup>3</sup> netti complessivi.

In considerazione dell'esiguità del legname in questione, del relativo controvalore, nonché dell'urgenza di effettuare il taglio e l'esbosco di tutto il materiale legnoso al fine evitare l'espandersi dell'infestazione, si ritiene opportuno vendere tale materiale a trattativa diretta.

A tale scopo è stato chiesto all'impresa Simoni Giovanni di Tre Ville, in possesso delle relative abilitazioni per il taglio e l'esbosco di piante ai sensi della normativa vigente, una manifestazione di interesse all'acquisto del materiale in questione, con taglio da effettuare già nei prossimi giorni.

Detta impresa, con nota del 24 ottobre 2017 (prot. 3617/2017) si è dichiarata disponibile ad acquistare il materiale in parola al prezzo di 21,00 €/m<sup>3</sup> oltre all'i.v.a. 22%.

Detto prezzo, identico a quello applicato dal Comitato Amministrativo per il lotto "Bostrico Brenta" nel dicembre 2016 (delib. 251/2016), è stato ritenuto congruo dal custode forestale, in considerazione della qualità e tipologia delle piante in oggetto (da considerarsi quale legname di "seconda scelta" ai sensi dei capitolati d'oneri approvati dalla Comunità delle Regole).

La vendita in questione è soggetta a tutte le specifiche disposizioni previste nei capitolati d'oneri generale e particolare approvati dalla Comunità delle Regole (deliberazioni del Comitato Amministrativo n. 31/2015 e 107/2015, ratificate dall'Assemblea Generale con le rispettive deliberazioni n. 16/2015 e 21/2015).

A tal riguardo, si ritiene opportuno formalizzare la vendita mediante sottoscrizione, da parte dell'impresa acquirente, di una copia del presente provvedimento nonché dei capitolati d'oneri generale e particolare, quest'ultimo opportunamente compilato, modificati come di seguito indicato:

- a) non sarà richiesta alcuna cauzione in considerazione dell'esiguità del corrispettivo complessivo;
- b) il corrispettivo complessivo dovrà essere pagato in un'unica soluzione a seguito della misurazione;
- c) la misurazione dovrà avvenire sul letto di caduta, a cura del custode forestale competente, sig. Fausto Cerana, e secondo le altre prescrizioni riportate nei capitolati d'oneri sopra citati;
- d) prima di iniziare le operazioni di taglio dovrà essere contattato il custode forestale il quale fornirà tutte le necessarie informazioni in relazione ai rischi specifici derivanti dallo svolgimento di tali operazioni;
- e) dovrà essere garantita la massima sicurezza per l'incolumità degli operatori nonché dei terzi;
- f) tutte le operazioni dovranno essere svolte da soggetti in possesso di specifica abilitazione professionale ed adeguatamente formati in relazione ai rischi ad esse connessi, con l'impiego di attrezzature idonee al tipo di lavoro e conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza;
- g) la Comunità delle Regole non avrà alcuna responsabilità derivante dalle attività poste in essere dall'impresa acquirente o dai soggetti da questa incaricati dello svolgimento delle operazioni di taglio, esbosco e trasporto.

Sentito in merito, il custode forestale ha confermato che per il materiale legnoso in questione non sarà predisposto alcun progetto di taglio dall'Ufficio Distrettuale Forestale di Tione: pertanto non è necessario l'accantonamento sul fondo forestale di cui all'art. 12, lett. a), del D.P.P. 51-151/leg/2008 (c.d. "migliorie boschive").

#### **IL COMITATO AMMINISTRATIVO**

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento", in particolare gli art. 17, c. 2, e 21, c. 4, della L.P. 23/1990;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;

- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2016 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017" nonché le successive variazioni alle previsioni di bilancio;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire il taglio e l'esbosco delle piante in questione nel più breve tempo possibile;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile, entrambi espressi dal Segretario, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

### **DELIBERA**


1. di vendere a trattativa diretta, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi degli art. 17, c. 2, e 21, c. 4, della L.P. 23/1990, all'impresa Simoni Giovanni di Tre Ville le piante (in piedi) infestate da bostrico situate nelle località Montagnoli e Cascate Vallesinella sul C.C. Ragoli II, materiale legnoso come individuato dal custode forestale competente, sig. Fausto Cerana e pari a circa 30 m<sup>3</sup> netti complessivi, al prezzo di 21,00 €/m<sup>3</sup>, come da offerta del 24 ottobre 2017 (prot. 3617/2017) ed alle specifiche condizioni elencate in premessa da a) a g), che si approvano;
2. di specificare che la vendita in questione sarà formalizzata mediante sottoscrizione, da parte dell'impresa acquirente, di una copia del presente provvedimento nonché dei capitoli d'oneri generale e particolare, quest'ultimo opportunamente compilato, che si richiamano;
3. di accertare il corrispettivo derivante dalla vendita in questione, come risulterà dalla relativa misurazione oltre all'i.v.a. 22%, al capitolo 500 del bilancio di previsione 2017;
4. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, che non è necessario l'accantonamento sul fondo forestale di cui all'art. 12, lett. a), del D.P.P. 51-151/leg/2008 (c.d. "migliorie boschive");
5. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica, in particolare l'Ufficio Ragioneria dell'emissione della fattura a seguito del pagamento del corrispettivo dovuto dall'impresa acquirente;
6. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire il taglio e l'esbosco delle piante in questione nel più breve tempo possibile;
7. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL MEMBRO ANZIANO  
Bruno Simoni

IL PRESIDENTE  
Zeffirino Castellani

IL SEGRETARIO  
dott. Giuseppe Stefani




### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
  - sul portale telematico [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it)
- dal giorno **03/11/2017** per rimanervi fino al giorno **13/11/2017**.


IL SEGRETARIO  
dott. Giuseppe Stefani



### CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è **stata** dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO  
dott. Giuseppe Stefani



### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **14/11/2017**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO  
dott. Giuseppe Stefani